



**ARPAM**  
AGENZIA REGIONALE  
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE  
DELLE MARCHE

---

## AREA DEL COMPARTO

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

#### **Sull'ipotesi di contratto collettivo integrativo**

**- Parte economica anno 2019 -**

**- Integrazione sezione C capo II del CCI 26/11/2018 – parte normativa 2018-2020: estensione all'anno 2021 -**

**sottoscritto in data 6 Novembre 2019**

*L'ipotesi di CCI oggetto della presente relazione illustrativa riferisce ai sotto elencati punti:*

- *Progressioni Economiche Orizzontali – definizione risorse per l'attribuzione delle fasce anno 2019 a decorrere dal 01/01/2019 (fondo art. 81 CCNL 21/5/2018) e definizione criteri per il biennio 2019-2020;*
- *Definizione risorse destinate al raggiungimento obiettivi di budget e performance individuale per l'anno 2019 (fondo art. 81 CCNL 21/5/2018);*
- *Impiego risorse fondo art. 80 CCNL per le condizioni di lavoro, per gli incarichi di funzione ed indennità di coordinamento (ad esaurimento);*
- *Regolamento per l'istituzione, la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione di cui al CCNL 21/5/2018 (oggetto di confronto);*
- *Regolamento di attuazione disciplina dei criteri di affidamento degli incarichi, delle modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante (art. 113 DLGS 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) (contrattazione limitatamente ai criteri e percentuali di ripartizione del fondo e all'introduzione di sistemi perequativi).*


**MODULO 1 - ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI, SINTESI DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO ED AUTODICHIARAZIONE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI DELLA LEGGE**

<b>Data di sottoscrizione</b>	Data di sottoscrizione ipotesi di accordo: 6 novembre 2019
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	Parte economica anno 2019 - Integrazione sezione C capo II del CCI 26/11/2018 – parte normativa 2018-2020: estensione all'anno 2021
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	<p><b>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Direttore Generale</li> <li>– Direttore Amministrativo</li> <li>– Direttore Tecnico Scientifico</li> <li>– Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane</li> <li>– Direttori dei Dipartimenti Provinciali ARPAM di: Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro</li> </ul> <p><b>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):</b> FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FIALS, FSI e RSU Aziendale</p> <p><b>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):</b> FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, e RSU Aziendale</p>
<b>Soggetti destinatari</b>	Personale Area Comparto ARPAM



<b>Materie trattate dal contratto integrativo</b> <i>(descrizione sintetica)</i>	L'ipotesi di contratto collettivo integrativo definisce: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la finalità delle risorse disponibili per la contrattazione anno 2019 dei fondi artt. 80 e 81 CCNL 21/5/2018;</li> <li>• le risorse per l'attribuzione delle fasce anno 2019 a decorrere dal 01/01/2019 (fondo art. 81 CCNL 21/5/2018) ed i criteri per il biennio 2019-2020, di cui al fondo premialità e fasce art. 81 CCNL 21/05/2018;</li> <li>• la modalità di corresponsione dei premi correlati alla performance organizzativa e individuale anno 2019 (fondo art. 81);</li> <li>• il confronto sul regolamento per l'istituzione, la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione di cui al CCNL 21/5/2018 e la conferma delle risorse già previste nel CCI 26/11/2018;</li> <li>• i criteri e modalità di affidamento degli incarichi e di ripartizione del fondo tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori, ai sensi dell'art. 113 del D.LGS 50/2016 e smi (introduzione di sistemi perequativi).</li> </ul>
---	--

<b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propeedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	La presente relazione unitamente alla relazione tecnico finanziaria viene trasmessa all'organo di controllo - Revisore Unico dell'ARPAM - per la conseguente certificazione ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	Nell'evenienza di rilievi formulati da parte del Revisore Unico che comportino la necessità di provvedere a revisionare l'accordo, la parti dovranno addivenire ad un successivo accordo nel rispetto delle prescrizioni formulate dall'organismo di controllo; in assenza di rilievi l'accordo verrà sottoscritto in via definitiva ed acquisterà piena efficacia a decorrere dalla data di avvenuta certificazione positiva da parte del Revisore Unico dell'ARPAM.
		L'ARPAM adotta ogni anno apposito provvedimento di definizione degli obiettivi (programmi generali e specifici) da assegnare al personale dipendente compresi eventuali ulteriori obiettivi da assegnare ad equipe ovvero a singoli dipendenti. Nell'allegato all'accordo di cui trattasi è stato previsto; tra l'altro, che verrà considerata la qualità delle prestazioni individuali riferite al biennio immediatamente precedente. L'ARPAM ha approvato, con determina n. 11/DG del 31/1/2019 il piano triennale della performance anni 2019-2021.
		Con determina del Direttore Generale n. 12 del 31/01/2019 è stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'ARPAM per il triennio 2019 – 2021 previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009
	È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009.	La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV (nota acquisita al prot. ARPAM n. 26800 del 12/8/2019).



		<p>L'ARPAM procederà a pubblicare sul sito istituzionale dell'ARPAM, nella sezione "Amministrazione trasparente", successivamente all'avvenuta certificazione da parte del Revisore Unico, l'accordo integrativo nonché la presente relazione illustrativa e l'allegata relazione tecnico finanziaria. L'ARPAM procederà alla trasmissione in via telematica dell'accordo integrativo ai sensi dell'articolo 9, comma 8 del CCNL 21/05/2018</p>
--	--	---

## MODULO 2

### ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO - ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ CON I VINCOLI DERIVANTI DA NORME DI LEGGE E DI CONTRATTO NAZIONALE –MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE ACCESSORIE

#### Normativa contrattuale di riferimento:

- CCNL 21.5.2018 artt. 80 e 81 area comparto
- CCNL 7.4.99 area comparto
- CCNL 19.04.2004 area comparto
- Artt.8 e 9 CCNL 31.7.2009 area comparto
- Artt. 40 e 40 bis D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165
- D.Lgs. 27.10.2009, n. 150
- Art. 23, comma 2, D.Lgs 25.05.2017, n. 75
- Art. 11, comma 1, D.L. 14.12.2018, n. 135

L'ipotesi di contratto collettivo integrativo rispetta i principi generali di cui all'art. 17, comma 2, del D.Lgs n. 150/2009 (assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) ed all'art. 18 D.Lgs 150/2009 (attribuzione selettiva di incentivi: divieto di distribuzione indifferenziata in assenza delle verifiche ed attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione).

Con l'ipotesi di contratto collettivo integrativo sottoscritto in data 06.11.2019 le Parti, nello stabilire che il CCI riferisce per la parte economica all'anno 2019, hanno concordato di introdurre l'estensione, all'anno 2021, relativamente all'integrazione alla sezione C capo II (PEO) del CCI 26/11/2018 – parte normativa 2018-2020.

Il **punto 4** dell'Accordo riferisce alle finalità delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa anno 2019 dei fondi artt. 80 e 81 del CCNL 21/5/2018 ai criteri e modalità di attribuzione delle risorse di cui al fondo premialità e fasce di cui all'art. 81 CCNL 21/05/2018.

Nel prospetto inerente al fondo art. 80, vengono in sostanza riconfermate le risorse per il finanziamento delle indennità degli incarichi di funzione (art. 20, comma 3, CCNL 21/5/2018, nella stessa entità di cui al precedente Accordo del 26/11/2018).

La tabella relativa alle finalità delle risorse di cui al fondo art. 81 indica l'entità delle risorse contrattate al fine della selezione delle PEO anno 2019, come definita nell'allegato A dell'Accordo.

Il **punto 5** dell'Accordo "Professioni Economiche Orizzontali" prevede che la realizzazione dell'intero sistema di progressione economica orizzontale è effettuata dall'ARPAM sulla base della disciplina approvata con il sistema di attribuzione delle PEO contenuto nel documento allegato (allegato A) all'Accordo stesso.

In particolare al punto 5.2 le parti concordano la percentuale di PEO anno 2019 nella misura del 49% degli aventi titolo al 01/01/2019 (n. 133 unità), pari a n. 65 unità, la cui suddivisione dei beneficiari avviene all'interno di ciascuna categoria, come specificato nell'Accordo e di seguito riportato:

Categoria	Numero fasce retributive da attribuire
B-Bs	6
C	15
D-Ds	44
<b>Totale</b>	<b>65</b>



Nel detto documento si evidenzia altresì:

- come l'art. 23 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, abbia disposto che le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, c. 1-bis, del D.Lgs. 30.3.2001, n.165 sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili;
- che le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione;
- che l'istituto della progressione economica orizzontale (artt. 30 e 35 CCNL 7.04.1999) concorre, nell'ambito delle risorse economiche disponibili, a valorizzare il grado di sviluppo professionale acquisito dai dipendenti;
  - che l'art. 35 del CCNL prevede che i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1 gennaio di ogni anno e che a tal fine le Aziende pianificano i citati passaggi **tenuto conto delle risorse presenti nel pertinente fondo aziendale a consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente**

Tenuto conto del numero di fasce retributive da attribuire con decorrenza gennaio 2019, la spesa massima presunta è pari ad € 79.725,39.


Per quanto riguarda il **punto 6 dell'Accordo "Premialità e maggiorazione del premio individuale anno 2019"** le Parti, nel dare atto del quadro normativo e contrattuale vigente in materia di attribuzione dei premi correlati alla performance per il personale del Comparto Sanità, confermano che la corresponsione dei premi correlati alla performance organizzativa e individuale anno 2019 avverrà in conformità alla disciplina di cui all'accordo integrativo recepito con determina del Direttore Generale n. 112/2017 (valevole a decorrere dal 2017 e anni seguenti), rimandando all'anno 2020, attraverso una dichiarazione congiunta, la necessità di stabilire in sede di Accordo Integrativo per l'anno 2020, i criteri circa l'individuazione di una limitata quota massima di dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, cui attribuire la maggiorazione del premio individuale (minimo 30% del valore medio pro-capite), sulla base di quanto previsto dall'art. 82 del CCNL 21/5/2018..

**Al punto 7 "Regolamento per l'istituzione, la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione di cui al CCNL 21/5/2018"** per cui l'Agenzia ha predisposto lo schema di regolamento allegato B all'Accordo stesso, le parti nell'effettuare il previsto confronto, confermano le risorse individuate con precedente CCI 26/11/2018.

Per l'ultimo punto dell'Accordo, relativa al regolamento di attuazione disciplina dei criteri di affidamento degli incarichi, delle modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante (Art. 113 d.lgs. 50/2016 e smi -), la relazione illustrativa è stata redatta separatamente dalla presente.



IL DIRIGENTE  
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE  
Dott. Giampiero Guiducci





# RELAZIONE ILLUSTRATIVA E LA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

## AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE (A.R.P.A.M.)

**Oggetto: Accordo integrativo del contratto integrativo decentrato per gli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. "Incentivi funzioni tecniche")**

### Relazione illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

<b>Data di sottoscrizione</b>		<b>Preintesa 6/112019 Contratto</b>
<b>Periodo temporale di vigenza</b>		<b>Durata correlata al periodo di efficacia del Regolamento</b>
<b>Composizione della delegazione trattante</b>		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente Dott. Giancarlo Marchetti (Direttore Generale) Componenti Dott. Giorgio Catenacci (Direttore Tecnico Scientifico), Dott. Marco Passarelli (Direttore Amministrativo), Dott.ssa Patrizia Ammazalorso (Direttore di Dipartimento), Dott. Stefano Orilisi (Direttore di Dipartimento), Dott. Tristano Leoni (Direttore di Dipartimento), Dott. Massimo Marcheggiani (Direttore di Dipartimento) Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, FIALS, FSI. Firmatarie della preintesa: FP CGIL – CISL FP – UIL FPL Firmatarie del contratto: <i>(indicare le sigle firmatarie)</i>
<b>Soggetti destinatari</b>		Personale non dirigente
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>		Disciplina degli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 con riferimento alle materie oggetto di contrattazione (modalità e criteri di ripartizione del fondo e introduzione di soluzioni perequative sulla quantificazione della retribuzione di risultato dei soggetti interessati all'erogazione dell'incentivo per le funzioni tecniche)
<b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Sì in data _____
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia formulato rilievi, descriverli?  Nessun rilievo ( <i>oppure</i> ) L'organo di controllo ha effettuato i seguenti rilievi: _____ Per superare tali rilievi si è provveduto a _____
	<b>Attestazione del rispetto degli</b>	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 Triennio 2019-2021 – determina n. 11/DG del 31/1/2019

<b>obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013? <b>Il programma è stato approvato in data 31/1/2019 con determina n. 12/DG</b>
	È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2016? <b>Sì per quanto di competenza.</b>
	La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV? <b>Sì</b> <b>L'OIV ha validato la relazione della Performance anno 2018 (nota acquisita al prot. ARPAM n. 26800 del 12/8/2019).</b>
<b>Eventuali osservazioni =====</b>	

**Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)**

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

In conformità alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19.7.2012, si illustra di seguito la materia oggetto di contrattazione richiamando le fonti legislative e contrattuali che disciplinano gli incentivi per le funzioni tecniche.

Il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), in vigore dal 20.4.2016 ha abrogato la previgente disciplina degli incentivi alla progettazione contenuta nell'art. 93, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006 (come modificato dal D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito in Legge 11.8.2014 n. 114) introducendo una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per l'incentivazione delle "funzioni tecniche". Precisamente l'art. 113, nel testo vigente, dispone quanto segue:

**Art. 113 Incentivi per funzioni tecniche**

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del

predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Si precisa che il comma 3 dell'art. 113 attribuisce alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, sulla base di apposito regolamento, la previsione delle modalità e dei criteri, di distribuzione del fondo costituito ai sensi del comma 2 tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori.

Il Regolamento contiene la disciplina di dettaglio necessaria per rendere compiutamente applicabile la norma di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici e recepisce le modalità e i criteri di ripartizione del fondo definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa.

#### C) effetti abrogativi impliciti

Il nuovo regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line e trova applicazione retroattiva nei limiti di quanto previsto dallo stesso.

Non si determinano effetti abrogativi impliciti. La disciplina della retribuzione della performance contenuta negli accordi dovrà essere coordinata con le disposizioni previste dal regolamento limitatamente alle finalità perequative dallo stesso previste.

Gli eventuali compensi ancora non liquidati riferiti ad attività riconducibili al previgente regime di cui al D.Lgs. n. 163/2006 saranno disciplinati secondo il relativo Regolamento di attuazione adottato con la Determina del Direttore Generale n. 51 del 6/4/2012.

#### D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni dell'accordo sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità.

#### E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

Lo schema di CCDI non attiene alla materia delle progressioni economiche.

#### F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

La ratio della disciplina in esame e del CCDI in particolar è quella di stimolare, valorizzare e premiare i diversi profili, tecnici e amministrativi, del personale pubblico coinvolto nelle fasi del procedimento di spesa, dalla programmazione all'esecuzione del contratto, consentendo l'erogazione degli incentivi anche per gli appalti di servizi e forniture rientranti nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici e di accrescere efficienza ed efficacia di attività tipiche dell'amministrazione, passibili di divenire economicamente rilevanti nella misura in cui producono risparmi in termini di rispetto dei tempi e di riduzione di varianti in corso d'opera;

#### G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

=====

## Relazione tecnico-finanziaria

### Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Parte non pertinente alla specifica fattispecie di accordo

### Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezioni da I a V

Parte non pertinente alla specifica fattispecie di accordo in quanto gli incentivi per le funzioni tecniche alimentati dal fondo di cui al comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del successivo comma 5-bis, fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture e quindi dalla data di entrata in vigore del suddetto comma (1/1/2018) non entrano nel fondo per la contrattazione decentrata integrativa e non rilevano ai fini del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. Si veda anche la Dichiarazione congiunta n. 6 in calce al CCNL comparto Sanità del 21/5/2018 secondo la quale "Le parti prendono atto positivamente del pronunciamento della Corte dei Conti Sezione autonomie (Sezione delle autonomie. N. 6 /SEZAUT/2018/QMIG) che, in relazione alle dichiarazioni già espresse dalle parti nella dichiarazione congiunta n. 1 allegata alla Ipotesi di CCNL sottoscritta in data 21/2/2018, chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non soggetti ai limiti dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017"

A seguito dell'introduzione del comma 5-bis all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 ad opera della legge 205/2017, che ha previsto che gli incentivi «fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture», la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la successiva pronuncia resa dell'adunanza del 10 aprile 2018, ha ritenendo che gli incentivi de quo siano fuori dal fondo del salario accessorio e non sottoposti a limiti di trattamento.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Sezione non pertinente alla specifica fattispecie di accordo.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Il Regolamento prevede l'incentivazione dei soli profili individuati dalla normativa secondo le modalità e i criteri di riparto previste in sede di CDI.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Sezione non pertinente alla specifica fattispecie di accordo.

### Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione non pertinente alla specifica fattispecie di accordo. gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture e saranno erogati solo se previsti e nei limiti della misura indicata nei quadri economici dei singoli interventi. Non sono previsti oneri indiretti senza copertura di bilancio (tutti gli oneri riflessi di carattere contributivo, assicurativo e l'IRAP sono inclusi negli accantonamenti). Il finanziamento di detti incentivi è compatibile e sostenibile rispetto agli equilibri economico-patrimoniali dell'Agenzia.

---

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Marco Passarelli

